Decreto “COVID-19”. Sintesi delle misure fiscali e societarie | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 (in vigore dal 01.04.2021), il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell’ambito del **CAPO I**, l’**articolo 1** prevede **la proroga fino al 30 aprile 202**1 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021.

In particolare, la proroga riguarda:

- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto

dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;

- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L’**articolo 2** dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’**articolo 3** esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al- l’immissione in commercio e alle relative

circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L'**articolo 4** introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e` obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui cio` non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'**articolo 5**, novellando l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il **CAPO II** reca **disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali**.

In particolare, l'**articolo 6** proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L'**articolo 7** prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'**articolo 8** proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalita` semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L'**articolo 9** proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il **CAPO III** riguarda la **semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Nello specifico, l'**articolo 10** prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e

digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate – con una prova orale facoltativa – per i concorsi banditi nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.

L'**articolo 11** consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame,

previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l'**articolo 12** disciplina l'entrata in vigore del decreto legge **(1° aprile 2021)**.

Sintesi delle misure fiscali e societarie contenute nel decreto Covid

- **proroga delle misure speciali per l'esercizio dell'attività giudiziaria nella giustizia tributaria**

Le misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

Il comma 1, lett. *g)* dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con una modifica nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cd. Decreto *"Ristori"* consente che le disposizioni previste nel suddetto articolo in materia di **processo tributario siano applicabili fino al 31 luglio 2021, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto *ex lege***. In particolare, la **lettera *g)*** modifica il citato l'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 per **prorogare** dal 30 aprile **al 31 luglio 2021** l'efficacia delle **disposizioni speciali** relative allo svolgimento del **processo tributario**. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con **collegamento da remoto** delle udienze, tanto pubbliche quanto camerali. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione «*sulla base degli atti*», salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

L'articolo 27, del Decreto *"Ristori"* fino **al 31 luglio 2021**, inoltre:

- esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione (comma 3);
- rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2018 (che ha introdotto nel processo tributario alcune misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, segnatamente quelli riguardanti le comunicazioni via posta elettronica certificata, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche) (comma 4).

- **misure per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci degli enti del Terzo settore anche mediante modalità telematiche**

Le Odv, Aps ed Onlus possono posticipare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (entro il prossimo 29 giugno)

Il **comma 4, dell'articolo 8** del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente anche alle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l'anno 2020, erano considerati nell'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un **arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche**. La disposizione modifica l'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto- legge n. 18 del 2020, **sopprimendo le parole** «*diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*».

Si ricorda che il modificato del comma 8-*bis* dell'articolo 106, del decreto-legge n. 18 del 2020 nell'**estendere l'ambito di applicazione** di tale disposizione e delle altre dettate per le assemblee di S.p.A. ed s.r.l. anche alle associazioni e alle fondazioni, escludeva tuttavia gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). **La norma in esame sopprime tale restrizione e, pertanto, include anche gli enti del terzo settore nel periodo transitorio nell'ambito di applicazione della disciplina**. Il richiamato articolo 104, comma 1 del Codice del terzo settore definisce una disciplina transitoria per le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 (**ONLUS**) iscritte negli appositi registri, alle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991, e alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 n. 383 del 2000 (enti del terzo settore nel periodo transitorio).

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo Decreto Covid

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro della salute (Speranza) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro della pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*» – (Atto Senato n. 2167).

La *ratio* del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*» – (Atto Senato n. 2167).

La relazione tecnica del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*» – (Atto Senato n. 2167).

Il testo del nuovo Decreto Covid

Link al testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 – in vigore dal 01.04.2021)